Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 11 giugno 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1941-XIX, registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 198, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare, sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BADII Mario, Maresciallo pilota;
BUZZANCA Aldo, Tenente pilota;
CARRERA Aldo, Maresciallo pilota;
CECCONI Vittorio, Tenente pilota;
FEDERIGI Fortunato, Tenente colonnello pilota;
MEJER Giorgio, Capitano pilota;
MOCI Paolo, Capitano pilota;
RAINA Giovanni, Maggiore pilota;
REBEZ Adolfo, Tenente pilota;
RUSPOLI Emanuele, Tenente pilota;
ZANNETTI Nino, Capitano pilota.

Partecipava in qualità di pilota ad una importantissima azione di guerra sulle isole Bahrein, centro petrolifero di vitale importanza per il nemico. Superando eccezionali difficoltà dovute a condizioni

atmosferiche avverse ed alla lunghissima navigazione di circa 4500 chilometri, in gran parte notturna, attraverso vaste distese di mare e zone desertiche, colpiva efficacemente l'obiettivo portando così l'offesa dell'ala fascista a distanza fino ad oggi mai raggiunta in azioni belliche. — Cielo di Bahrein, 20 ottobre 1940-XVIII.

MUTI Ettore, da Ravenna, Maggiore pilota. — Comandante di un gruppo da bombardamento di provata perizia e di grande audacia, organizzava una importantissima azione di guerra sulle isole Bahrein, centro petrolifero di vitale importanza per il nemico. A capo dei suoi equipaggi, superando eccezionali difficoltà dovute a condizioni atmosferiche avverse ed alla lunghissima navigazione di circa 4500 chilometri, in gran parte notturna, attraverso vaste distese di mare e zone desertiche, colpiva efficacemente l'obiettivo portando così l'offesa dell'ala fascista a distanza fino ad oggi mai raggiunta in azioni belliche. — Cielo di Bahrein, 20 ottobre 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

ADDARI Angelo, 1° Aviere armiere;
ALESSANDRO Michele, 1° Aviere marconista;
ARMENTI Aldo, Maresciallo motorista;
BANDINELLI Alessandro, Sergente armiere;
BASSETTI Romano, Sergente maggiore armiere;
CAVERNI Settimio, Sergente marconista;
CODARINI Attilio, Sergente maggiore marconista;
FATELLO Virgilio Sergente maggiore motorista;
GRILLO Nicolò, Maresciallo motorista;
LEVA Vincenzo, Sergente maggiore montatore;
PALMIERI Giuseppe, Maresciallo marconista;
TOSCANO Antonio, Sergente maggiore motorista;
VANDINI Remo, 1° Aviere armiere.

Partecipava ad una importantissima azione bellica che comportava una lunghissima navigazione di circa 4500 chilometri, in gran parte notturna, su ampie distese di mare e di zone desertiche, cooperando validamente alla completa riuscita della missione durante la quale veniva efficacemente colpito il centro petrolifero delle isole Bahrein, uno dei più importanti del nemico. Contribuiva così a portare l'offesa dell'ala fascista a distanza fino ad oggi mai raggiunte in azioni belliche. — Cielo di Bahrein, 20 ottobre 1940-XVIII.

(2266)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1941-XIX, n. 469.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI — PUTZOLU — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 470.

Concorsi e trasferimenti nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina ha facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitano e tenente in servizio permanente effettivo nei Corpi del Genio navale e delle Armi navali.

Art. 2.

Possono concorrere al grado di capitano del Genio navale in servizio permanente effettivo i capitani del Genio navale di complemento, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, che non abbiano superato il 37° anno di età e abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono concorrere al grado di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze armate, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, che non abbiano superato il 30° anno di età ed abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

A parità di merito, costituisce titolo preferenziale la laurea in ingegneria navale e meccanica.

Art. 3.

Possono concorrere al grado di capitano delle Armi navali in servizio permanente effettivo gli ufficiali di complemento che siano tenenti di vascello, capitani dei Corpi del Genio navale e delle Armi navali, capitani del Regio esercito, appartenenti alle Armi di artiglieria o genio, o capitani della Regia aeronautica, appartenenti al ruolo del Genio aeronautico, e siano muniti di laurea in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, ovvero in chimica o in chimica industriale o in fisica, non abbiano superato il 37° anno di età ed abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono concorrere al grado di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze armate, che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel comma precedente, non abbiano superato il 30° anno di età ed abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 4.

La partecipazione ai concorsi previsti dalla presente legge degli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia aeronautica è subordinata al preventivo nulla osta dei competenti Ministeri.

Art. 5.

I capitani in servizio permanente effettivo del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina di cui alla legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, se provvisti di laurea in ingegneria navale e meccanica, possono essere trasferiti nel Corpo ufficiali del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Art. 6.

Le norme relative ai concorsi e trasferimenti previsti dalla presente legge saranno stabilite con Regio decreto da ema-

narsi, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in base all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 471.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1941-42 come dall'elenco annesso alla presente legge.

Art. 3.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1941-XIX-30 giugno 1942-XX, l'assegnazione straordinaria di lire 1.200.000 per corrispondere il contributo alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1941-42 l'inscrizione della somma di L. 869.221, da erogare a favore della Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	4.850.000 —
2	Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862)	700.000 —
3	Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati	20.000 —
4	Acquisto di decorazioni	80.000 —
5	Tipografia riservata	630.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	55.500 —
7	Manutenzione ordinaria degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti nel Regno	680.000 —
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	360.000 —
10	Spese segrete	600.000 —
11	Residui passivi eliminati, a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	474.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	94.000 —
14	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	33.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	53.000 —
16	Spese casuali	52.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	844.000 —
18	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	71.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	400.000 —
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuta a' sensi dell'articolo 155 del regolamento approvato col Regio decreto 10 luglio 1901, n. 375	281.700 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie d'esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	91.300 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	150.000 —
		12.519.500 —
	Debito vitalizio.	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	6.000.000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		6.010.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero; spese per la difesa dell'italianità e diverse.	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti, dei servizi tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	21.000.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.000.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	76.500.000 —
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1105, agli agenti diplomatici e consolari	2.825.000 —
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.150.000 —
30	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	1.900.000 —
31	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	3.000.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili; spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Uomini di Stato esteri, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	1.170.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'Estero (Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938-XVI, n. 917)	1.300.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (Regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934-XII, n. 288)	500.000 —
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —
36	Contributi o spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	1.375.000 —
37	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	6.000.000 —
38	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	3.500.000 —
39	Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie Rappresentanze all'estero	400.000 —
40	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero.	11.500.000 —
41	Contributo dello Stato alla « Fondazione Nazionale Figli del Littorio » di cui al Regio decreto 12 gennaio 1933-XI, n. 37, per l'assistenza alla gioventù italiana all'estero	5.700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
42	**Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione**	265.000 —
43	**Contributo dello Stato** nelle spese per l'Amministrazione delle **isole** italiane dell'Egeo	*per memoria*
44	**Assegnazione** per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto-legge 3 settembre 1926-IV, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928-VI, n. 1803)	1.000.000 —
45	**Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero**	25.000.000 —
46	**Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio**	4.300.000 —
47	**Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero**	9.350.000 —
48	**Spese eventuali** all'estero	2.000.000 —
49	**Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri**	5.075.000 —
50	**Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero**	4.000.000 —
		189.990.000 —
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
51	**Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero — Contributo dello Stato al Monte** pensioni degl'insegnanti elementari	40.000.000 —
52	**Competenze al** personale ed altre spese per i rettorati all'estero	6.200.000 —
53	**Fitto dei locali** delle scuole italiane all'estero ed importo degli **interessi** compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui **con la** Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti **autorizzati,** per la costruzione e l'acquisto di locali scola**stici all'estero**	1.389.000 —
54	**Scuole sussidiate**	13.000.000 —
55	**Istituti di cultura italiana all'estero**	2.000.000 —
56	**Acquisto di** libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	3.800.000 —
57	Compilazione di libri di testo e di premio per le scuole italiane all'estero	30.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
58	**Spese generali per le scuole italiane all'estero**	2.200.000 —
59	**Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie**	41.400 —
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	500.000 —
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.500.000 —
		70.660.400 —
	SPESE PER L'ALBANIA.	
62	**Stipendi, assegni e indennità al personale di ruolo di altre** Amministrazioni **in servizio** presso il **Sottosegretariato** o in Albania	4.000.000 —
63	Retribuzioni, assegni e indennità al personale non di ruolo in servizio presso il Sottosegretariato o in Albania	6.000.000 —
64	**Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale della** Maestà del Re ed Imperatore in Albania e degli Uffici provinciali dipendenti	5.000.000 —
65	Spese per il funzionamento dell'Ispettorato delle opere pubbliche e degli uffici tecnici del Sottosegretariato in Albania	1.000.000 —
66	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Sottosegretariato di Stato, la Luogotenenza generale in Albania e uffici dipendenti ed alle rispettive famiglie	60.000 —
67	Spese per la manutenzione, miglioramento ed arredamento delle residenze della Regia Luogotenenza generale in Albania	500.000 —
68	Fitto, manutenzione, arredamento, illuminazione, riscaldamento, spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici del Sottosegretariato di Stato	500.000 —
69	Spese **per il funzionamento di Commissioni e Comitati istituiti** nell'interesse dei **Sottosegretariato** di Stato per gli affari albanesi	100.000 —
70	Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato di Stato e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	300.000 —
71	Indennità di missione e di trasferimento al personale in servizio presso il Sottosegretariato o in Albania	50.000 —
72	Spese politiche e riservate	20.000.000 —
73	Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale per l'edilizia urbanistica in Tirana	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
74	Spese per i servizi del telegrafo, telefono, radio, porti, fari, fanali e segnalamenti marittimi e contributi ad enti o società esercenti i servizi stessi	2.500.000 —
75	Spese e contributi ad enti e istituzioni per il servizio sanitario	5.000.000 —
76	Spese per il ricovero in sanatori italiani di ammalati indigenti albanesi	600.000 —
77	Contributi e spese per il Partito fascista albanese e sue organizzazioni	20.000.000 —
78	Sovvenzioni ad istituzioni albanesi	2.500.000 —
79	Stipendi ed assegni fissi al personale italiano insegnante in Albania	4.000.000 —
80	Spese (escluse le competenze al personale) per il funzionamento delle scuole italiane in Albania; borse di studio e premi; refezione scolastica	3.000.000 —
81	Contributi e spese per missioni, ricerche e studi di carattere minerario, industriale ed agricolo - Studi geologici, topografici, geografici, economici, archeologici, storici e letterari	5.000.000 —
82	Contributi ed incoraggiamenti per la valorizzazione mineraria, agricola, industriale e commerciale del Paese	8.000.000 —
83	Spese per i servizi della stampa, della propaganda, del teatro, della cinematografia, della radiodiffusione, del turismo e per istituzioni culturali - Contributi ad Enti e Società per i servizi predetti	3.000.000 —
84	Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese del 3 giugno 1939-XVII relativo all'unificazione ed all'accentramento presso il Ministero degli affari esteri di tutte le relazioni internazionali dell'Italia e dell'Albania	8.850.000 —
85	Stipendi, assegni ed indennità di carattere continuativo ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi (legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 691) (*Spese fisse*)	1.140.000 —
86	Assegni ed indennità di rappresentanza ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi in servizio presso i Regi Uffici all'estero	1.860.000 —
87	Debito vitalizio - Pensioni ordinarie al personale del ruolo consolare albanese	200.000 —
88	Indennità di liquidazione per una sola volta, invece di pensione.	100.000 —
89	Spese di manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio dei reparti dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza dislocati in Albania	150.000 —
		104.410.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI, DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE.	
90	Retribuzione ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	3.640.000 —
91	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	200.000 —
92	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	810.000 —
93	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	6.900.000 —
94	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	31.500 —
95	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (R. decreto-legge 5 marzo 1934-XII, n. 393, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1194) (9ª delle dieci annualità)	675.000 —
96	Importo delle annualità relative a mutui contratti dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936-37	1.000.000 —
97	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (Regio decreto-legge 5 settembre 1938, anno XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36) (4ª delle cinque rate)	500.000 —
98	Contributo straordinario alla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero	1.200.000 —
99	Sovvenzione straordinaria all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 569 - Terza ed ultima rata)	3.000.000 —
100	Assegnazione straordinaria alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938	869.221 —
101	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 25.000.000 concesso alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI (art. 10 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889 - **Terza delle 35 annualità**)	1.637.619 —
		20.463.340 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
102	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923-I, n. 853)	500.000 —
	Spese per l'Albania.	
103	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede della ex Regia legazione in Tirana (art. 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932-X, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1736) (10ª delle 14 annualità)	38.000 —
104	Lavori ed opere di bonifica (leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	79.750.000 —
105	Lavori stradali (leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 e 3 ottobre 1940-anno XVIII, n. 1386)	358.500.000 —
106	Costruzione di case popolari (legge 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	45.000.000 —
107	Costruzione ed arredamento di opere edilizie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	60.000.000 —
108	Spese e contributi ad enti ed istituzioni per la costruzione, acquisto, arredamento, ampliamento ed attrezzatura di edifici ad uso di ospedali, ambulatori ed infermerie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	10.000.000 —
109	Spese e contributi ad enti ed istituzioni per la costruzione, acquisto, arredamento, ampliamento ed attrezzatura di edifici scolastici (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	4.000.000 —
110	Costruzione di ferrovie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	69.000.000 —
111	Opere igieniche (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	19.000.000 —
112	Opere marittime (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	5.000.000 —
113	Opere pubbliche varie (leggi 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135 e 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386)	3.000.000 —
114	Acquisto di automezzi per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie in Albania	250.000 —
115	Manutenzione, riparazione ed esercizio degli automezzi adibiti al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie in Albania	1.500.000 —
		655.038.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
116	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402)	209.936 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
117	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319)	126.300.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	12.519.500 —
	Debito vitalizio	6.010.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero, spese per la difesa dell'italianità e diverse	189.990.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	70.660.400 —
	Spese per l'Albania	104.410.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	383.589.900 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali, di rappresentanza e diverse	20.463.340 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	500.000 —
	Spese per l'Albania	655.038.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	676.001.340 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	209.936 —
	Partite che si compensano nell'entrata	126.300.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	126.509.936 —
	Totale della parte straordinaria	802.511.276 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	1.186.101.176 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	1.059.591.240 —
	Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	126.509.936 —
	Totale generale	1.186.101.176 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1941-42, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 50 (art. 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319).

Capitolo n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese d'ufficio.

Capitolo n. 47. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 48. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 49. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 25 marzo 1941-XIX, n. 472.
Ordinamento della Regia Accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze in data 23 febbraio 1941-XIX;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia Accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella Regia aeronautica.

Art. 2.

Alla Regia Accademia aeronautica è assegnato il seguente personale permanente:
a) un generale di divisione aerea in qualità di comandante in 1ª;
b) un generale di brigata aerea in qualità di comandante in 2ª e direttore degli studi;
c) un colonnello dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in qualità di comandante la scuola di pilotaggio;
d) insegnanti militari;
e) insegnanti civili e preparatori di gabinetto;
f) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'Arma e dei Corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);
g) personale inserviente (famigli);
h) personale operaio.

Art. 3.

Presso la Regia Accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:
1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della Regia aeronautica e da svolgersi con le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

TITOLO II.

CORSI REGOLARI
PRESSO LA REGIA ACCADEMIA AERONAUTICA.

CAPO 1°.

Durata dei corsi.
Trattamento economico e disciplinare degli allievi.

Art. 4.

Ogni corso regolare si compone, in via normale, di tre anni accademici.

Art. 5.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; col passaggio al terzo anno agli allievi è conferita la qualifica di « aspirante ufficiale » nel ruolo naviganti o nel ruolo servizi e con tale qualifica essi sono equiparati nei riguardi del trattamento economico al grado di maresciallo di 1ª classe.

CAPO 2°.

Requisiti per l'ammissione ai corsi.

Art. 6.

L'ammissione degli allievi al corso regolare dell'Accademia aeronautica ha luogo per pubblico concorso fra i giovani di nazionalità italiana o che si trovino in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e che posseggano i seguenti requisiti:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
2) siano inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;
3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti d'aeroplano;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;
5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;
6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;
7) siano muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di altri titoli equipollenti fissati dai bandi di concorso;
8) siano celibi o vedovi senza prole.
Ai sensi del R. decreto-legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 563, gli allievi del Collegio aeronautico della G.I.L. di Forlì, che abbiano conseguita la maturità classica o scientifica, sempre che riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari della Regia Accademia aeronautica al pari dei provenienti dalle scuole militari e dagli istituti dell'Opera nazionale Figli degli Aviatori, salvo l'accertamento dell'idoneità negli appositi esami di concorso.
Qualora il numero di tutti i candidati aventi titolo alla precedenza superi quello dei posti fissati dal relativo bando, l'ammissione alla Regia Accademia avrà luogo secondo l'ordine di graduatoria degli esami di concorso.

Il Ministero dell'aeronautica potrà escludere dal concorso, senza indicare i motivi, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilità di posti, straordinarie ammissioni di giovani al secondo anno del corso regolare, prescrivendo all'uopo i titoli di cultura necessari per partecipare ai concorsi relativi ed elevando in corrispondenza il limite superiore di età di cui al n. 1) del precedente articolo fino ad un massimo di 23 anni.

Art. 8.

Per conseguire l'ammissione alla Regia Accademia aeronautica, gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti prescritti dovranno superare un esame che verterà sulle seguenti materie e servirà inoltre per stabilire la graduatoria dei vincitori del concorso:

1) prova scritta di composizione italiana;

2) prova orale di matematica;

3) prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente però a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola.

I programmi di esame sono resi pubblici con apposite notificazioni.

Capo 3°.

Svolgimento dei corsi.
Condizioni per il passaggio da una classe all'altra.

Art. 9.

Il complesso delle istruzioni teoriche e pratiche che si impartiscono nella Regia Accademia aeronautica per la preparazione morale, culturale, disciplinare e fisica presso la corrispondente Scuola di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano costituisce il corso regolare di tre anni accademici.

L'istruzione pratica tecnico-professionale viene impartita normalmente durante gli anni accademici e negli intervalli estivi.

Il brevetto di pilota militare viene conseguito secondo le norme vigenti per il personale navigante della Regia aeronautica.

Art. 10.

Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sono dimessi dall'Istituto.

Tale dimissione può aver luogo, però, anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) di avere ottenuto negli appositi esami l'approvazione in tutte le materie secondo le norme contenute nel regolamento interno di cui all'art. 32 del presente decreto;

b) di avere conseguito l'idoneità nell'attitudine militare e la sufficienza nella condotta;

c) di possedere decisa attitudine al volo, riconosciuta da una apposita commissione nominata dal comandante della Regia Accademia aeronautica, della quale fa parte in ogni caso il comandante la Scuola di pilotaggio o chi ne fa le veci.

Il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti.

Art. 11.

Le sessioni di esami sono due.

Il Ministero dell'aeronautica, su proposta del Comando della Regia Accademia aeronautica, stabilisce le epoche in cui dovranno aver luogo dette sessioni.

Il Ministero dell'aeronautica avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, può concedere, sempre che lo ritenza opportuno, una terza sessione di esami per quegli allievi che non abbiano potuto partecipare ad una delle sessioni precedenti per motivi di salute, purchè tale sessione abbia luogo non oltre la fine del primo mese del nuovo anno scolastico.

Art. 12.

Agli allievi della prima e seconda classe del corso regolare è concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non più di cinque materie; agli allievi della terza classe è concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non più di quattro materie.

Gli allievi che non superano gli esami ripetono l'anno.

Gli allievi che durante l'anno accademico siano stati assenti dalle lezioni per più della metà di esse ripetono l'anno; continuano però fino all'inizio del nuovo anno accademico a frequentare le istruzioni di volo ed in qualità di uditori quelle del corso di appartenenza.

Gli allievi che non intendono ripetere l'anno, a domanda, sono subito dimessi dall'Accademia.

Chi per la seconda volta si trovi nelle condizioni di dover ripetere lo stesso anno accademico, perchè riprovato agli esami, è dimesso dall'Accademia. Analogamente si provvederà per l'allievo non ammesso agli esami per ragioni di assenza, quando all'atto in cui dovesse avvenire la nomina si trovi ad avere superato il 27° anno di età.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami della 3ª classe (ed il brevetto di pilota militare d'aeroplano), gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti in servizio permanente effettivo.

Gli allievi che ripetono l'anno entrano a farte, a tutti gli effetti, del corso successivo a quello cui erano inscritti.

Art. 13.

L'attitudine militare del singolo allievo in ogni anno di corso è giudicata dal comandante della Regia Accademia aeronautica, su proposta del Consiglio permanente di disciplina di cui all'art. 17 in base:

a) al complesso delle qualità di animo e di carattere indispensabili all'ufficiale;

b) all'attitudine al volo;

c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate nelle esercitazioni pratiche tecnico-professionali ed in quelle inerenti all'impiego dei mezzi in genere.

Art. 14.

Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota

militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del Comando della Regia Accademia, il Ministero dell'aeronautica li ritenga — con suo giudizio insindacabile — per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso.

In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 15.

Gli allievi possono essere dimessi dalla Regia Accademia:

a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso dei genitori o dei tutori se si tratta di allievo minorenne;

b) di autorità dal Ministero per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) e negli altri casi previsti dal presente decreto.

Sulle dimissioni si pronuncia il Consiglio permanente di disciplina che compila apposito verbale da sottoporre alla approvazione del Ministero.

CAPO 4°.

Ferma da contrarsi dagli allievi.

Art. 16.

Gli allievi, ammessi con concorso ordinario alla 1ª classe o con concorso straordinario alla 2ª classe, assumono l'obbligo di arruolarsi all'atto di ammissione nella Regia aeronautica con ferma di anni sei.

Coloro che, per una delle cause previste dal presente decreto vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma suddetta e sono collocati in congedo, a meno che non appartengano a classe che abbia già concorso alla leva e debbano ancora ultimare la ferma di leva; nel qual caso dovranno senz'altro regolare la loro posizione di fronte agli obblighi stessi in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

TITOLO III.

CONSIGLIO PERMANENTE DI DISCIPLINA
CONSIGLIO PERMANENTE DI ISTRUZIONE
LORO COMPOSIZIONE

Art. 17.

Presso l'Accademia aeronautica sono costituiti:

a) un Consiglio permanente di disciplina, che dà parere sulle questioni riguardanti la condotta, l'attitudine militare e professionale degli allievi e sulle altre questioni che possono essere sottoposte al suo esame;

b) un Consiglio permanente di istruzione, che dà parere sulle questioni riguardanti gli insegnamenti.

Il Consiglio permanente di disciplina è composto del comandante in 2ª, presidente e di due ufficiali superiori A. A. r. n. membri e un capitano A. R. r. n. membro e segretario.

Il Consiglio permanente di istruzione è composto del comandante in 2ª, presidente, del vice-direttore degli studi, di due insegnanti militari e due insegnanti civili, membri e di un capitano A. A. r. n. membro e segretario.

La nomina dei componenti i Consigli suddetti è fatta ogni anno dal comandante dell'Accademia.

Il comandante dell'Accademia ha facoltà di aggregare al Consiglio permanente di istruzione, di volta in volta, e se del caso, altri membri da lui giudicati di speciale competenza nelle questioni da trattare.

TITOLO IV.

OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI E DELLE LORO FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE E PER ALTRE SPESE ED EVENTUALI DISPENSE.

Art. 18.

Gli allievi dei corsi regolari sono tenuti nella Regia Accademia aeronautica come convittori.

Essi, o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere direttamente all'Amministrazione della Regia Accademia aeronautica quanto segue:

a) spese per il primo corredo;
b) rette annuali (per il solo 3° anno);
c) spese generali;
d) spese straordinarie.

Per facilitare le famiglie degli allievi nei pagamenti dovuti, sempre quando i corsi abbiano la durata normale di 9 mesi, le spese fisse sono frazionate nel modo seguente:

a) spese primo corredo: prima rata all'atto dell'ammissione dell'allievo in Accademia; seconda rata al 31 gennaio successivo;

b) spese generali: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo;

c) spese retta: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo.

Se i corsi hanno la durata minore, i termini di pagamento saranno adeguatamente anticipati.

Agli allievi del 3° corso, che a norma dell'art. 5 sono qualificati aspiranti ufficiali, l'ufficio amministrativo sugli assegni dovuti, praticherà una ritenuta mensile di entità tale da coprire le spese di retta, spese generali e straordinarie che gli aspiranti devono all'Amministrazione.

Art. 19.

I capi di vestiario che costituiscono il primo corredo sono indicati sulla tabella allegata alla notificazione di concorso.

La famiglia di ciascun allievo deve versare L. 2500 a titolo di rimborso delle spese di primo corredo.

Nel caso di ammissione straordinaria a corsi intermedi, la composizione del primo corredo ed il suo costo saranno indicati di volta in volta.

Art. 20.

A giudizio insindacabile del Comando della Regia Accademia gli allievi dovranno rinnovare a loro spese quei capi di corredo che, per lo stato di uso, non siano più confacenti al decoro dell'Istituto.

Art. 21.

Nel regolamento interno sono stabilite speciali norme circa le spese di corredo nei riguardi degli allievi appartenenti al 1°, al 2° od al 3° anno, che lasciano per qualsiasi ragione l'Accademia.

Detti allievi potranno, all'atto di lasciare l'Istituto, portare con sè il corredo, purchè la famiglia versi al Comando dell'Accademia la differenza fra il costo effettivo di detto corredo in base alla tabella dei prezzi dell'epoca in cui il corredo venne fornito all'allievo e la somma già versata.

Se la famiglia non desidera versare tale differenza, l'allievo potrà portare con sè una parte del corredo fino a coprire il valore complessivo della somma già pagata.

Art. 22.

Salvo quanto è disposto negli articoli 23, 28 e 29 gli allievi della 3ª classe sono obbligati al pagamento della retta annua di L. 3200.

Durante il primo e secondo anno nulla è dovuto dagli allievi a titolo di retta.

Art. 23.

Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'Accademia per un periodo superiore a 30 giorni, non sono tenuti al pagamento delle aliquote della retta a partire dal 31° giorno di assenza. Il pagamento sarà ripreso all'inizio del mese in cui ha luogo il rientro dell'allievo.

Art. 24.

Tutti gli allievi dei tre anni sono obbligati al pagamento delle spese generali in rate trimestrali anticipate di L. 250 ognuna.

Con tale somma l'Amministrazione dell'Accademia provvede alla manutenzione del corredo e della biancheria e ad acquistare oggetti di cancelleria e disegno, nonchè a quanto occorre per la pulizia generale e servizio sanitario (escluse le specialità) ed a far fronte alle spese collettive.

Gli allievi che per motivi di salute rimarranno assenti dall'Istituto per un periodo superiore ai 30 giorni avranno bonificata metà della quota per spese generali in ragione del tempo trascorso fuori dell'Istituto dopo il 30° giorno.

Gli allievi inviati in licenza straordinaria, sol quando per ragioni eccezionali dovranno essere sospesi i corsi dell'Istituto, non dovranno versare all'Accademia l'aliquota delle spese generali per il tempo non trascorso in Accademia.

L'accredito è computato per un mese intero, considerandosi compiuto il mese iniziato.

Art. 25.

Le spese straordinarie concernono:

a) acquisto di specialità medicinali, pagamenti di consulti e cure per le quali fosse eventualmente ritenuto necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

b) rinnovazione dei capi di corredo;

c) acquisto di eventuale materiale per uso sportivo di dotazione individuale;

d) acquisto di libri in genere, nonchè di materiale vario per studi facoltativi, con eventuale pagamento delle relative lezioni;

e) pagamento danni e perdite comunque causate al materiale;

f) anticipazioni varie personali straordinarie autorizzate eccezionalmente dal comandante in 1ª.

Art. 26.

Il rimborso all'Amministrazione della Regia Accademia aeronautica per le spese già anticipate dall'Istituto deve essere effettuato dalle famiglie degli allievi entro giorni 15 dalla data di spedizione dell'estratto del conto personale.

Art. 27.

Gli allievi maggiorenni, ovvero i genitori o i tutori dell'allievo, debbono vincolarsi, con regolare obbligazione, al pagamento delle spese stabilite dal bando di concorso previste dal presente decreto, ed in generale di tutte quelle di cui gli allievi possano risultare debitori verso l'Amministrazione della Regia Accademia aeronautica.

Nel caso che sia trascorso un mese dalla scadenza dei versamenti prescritti senza che essi siano stati effettuati, il comandante in 1ª della Regia Accademia aeronautica, potrà proporre al Ministero dell'aeronautica che l'allievo sia dimesso dall'Istituto.

Questa disposizione non limita l'azione che l'Amministrazione dell'Accademia può promuovere per il recupero dei crediti a norma delle disposizioni di diritto comune.

Art. 28.

Nei casi di rinvio o di dimissioni (volontarie o di autorità) di un allievo dell'Istituto, i sottoscrittori dell'atto di sottomissione dovranno soddisfare agli obblighi assunti verso la Amministrazione della Regia Accademia aeronautica. Per il computo della quota di retta e spese generali, il mese incominciato è considerato come compiuto.

Sono tenuti a pagare sempre per intero l'ammontare delle spese straordinarie.

Art. 29.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio e che verranno fissati nel bando di concorso, potranno essere concessi agli allievi della Regia Accademia aeronautica i seguenti benefici:

I) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo, nell'ordine, agli allievi del 1° anno del corso regolare orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo della Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, morti per causa di servizio;

II) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del 1° e 2° anno del corso regolare:

a) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. I);

b) figli degli impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici o parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, articolo 16 paragrafo 1, lettera *a*);

c) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, si trovino nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, articolo 16 paragrafo 2, lettera *a*);

III) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del 1° anno e del 2° anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. I);

IV) dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi del 3° anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

Art. 30.

Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalità stabilite per gli allievi del 3° anno del corso regolare.

Qualunque beneficio di esenzione decade per quell'anno.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 31.

Gli allievi della terza classe, reclutati con bandi di concorso di data antecedente a quella del presente decreto, sono tenuti al pagamento della retta annua stabilita dalle disposizioni in vigore alla data di pubblicazione del bando di concorso.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 32.

Con regolamento interno da approvare dal Ministro per l'aeronautica saranno stabilite le norme per quanto concerne l'amministrazione della Regia Accademia aeronautica, nonchè il governo disciplinare e didattico degli allievi.

Art. 33.

E' abrogato il R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 473.
Autorizzazione al comune di Taranto a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1946, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 3 marzo 1941, con la quale il comune di Taranto, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, alla classe *C*, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare per il quinquennio 1942-46 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *B;*

Ritenuto che la richiesta del Comune è giustificata da imprescindibili necessità della civica Amministrazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione;

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Taranto è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1946 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *B*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tramezzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tramezzo », riportato nei vigenti catasti rustici dei comuni di Cerignola ed Ortanova in testa alla ditta De Capite Domenica fu Donato, maritata Barone. Nel comune di Ortanova, alla partita 394-*bis*, foglio di mappa 2, particella 22; foglio di mappa 3, particella 1 e 15; per la superficie di ha 118.23.96 e con l'imponibile di L. 7.937,26. Nel comune di Cerignola alla partita 1466, foglio di mappa 83, particelle 2 e 3; foglio di mappa 84, particelle 2, 3, 4; per la superficie di ha. 129.71.14 e con l'imponibile di L. 6.406,88.

Complessivamente il fondo ha la superficie di ha. 247.95.10 e l'imponibile di L. 14.344,14.

Il fondo confina: a nord con la proprietà Berlingieri, Regio tratturo Tressanti, proprietà Di Leo; ad est con strada vicinale della Scrofola e proprietà Iorio Filomena e Baldelli Battista; a sud con proprietà Quinto Teresa e Carella Maria-Enrichetta; ad ovest con Carella, De Leo Antonio e De Leo Isabella;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1941 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tramezzo » sopradescritto è trasferito in proprietà della Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 570.000 (cinquecentosettantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 274. — D'ELIA

(2270)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1941-XIX.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » in Firenze ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria del massaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda prodotta dal sovrintendente dell'Istituto nazionale di ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria del massaggio annessa all'Istituto medesimo;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Viste le deleghe 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno al Sottosegretario di Stato per l'interno, e 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata dal Ministro per l'educazione nazionale al Sottosegretario di Stato Emilio Bodrero;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II », con sede in Firenze, è autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria del massaggio annessa all'Istituto medesimo.

Con successivo decreto, emanato su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto alla approvazione del regolamento della scuola e del relativo programma d'insegnamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — BODRERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 114.

(2269)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 maggio 1941-XIX.

Nomina del fascista Coppola D'Anna Francesco a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Biamonti Luigi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza della Associazione fra le società italiane per azioni;

Vista la designazione dell'Associazione predetta per la nomina del fascista Coppola D'Anna Francesco a consigliere aggregato della suddetta Corporazione in sostituzione del fascista Biamonti Luigi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Coppola D'Anna Francesco è nominato consigliere aggregato nella Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni, in sostituzione del fascista Biamonti Luigi che pertanto cessa della carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1941-XIX.

Proroga della data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 310, relativa alla revoca della concessione all'Automobile circolo di Tripoli l'effettuare una Lotteria automobilistica ed alla riorganizzazione della Lotteria stessa;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, n. 2054, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 16142 in data 1° maggio 1941-XIX col quale fu, fra l'altro, fissata al 23 maggio 1941-XIX, la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli manifestazione 1941 ed al 2 giugno quella della estrazione dei premi relativi;

Ritenuta la opportunità di prorogare le date anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Tripoli 1941 già fissata al 23 maggio 1941-XIX è prorogata in tutto il Regno e nell'Albania alla mezzanotte del 18 giugno 1941-XIX.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti, non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle Lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII, del-

bono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale lotto e lotterie, non oltre i cinque giorni dopo la data di chiusura della vendita fissata come nel precedente articolo e quindi non oltre il 23 giugno 1941-XIX.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi avranno inizio nelle ore antimeridiane del giorno 26 giugno 1941 in Roma nei locali del liceo Visconti in piazza del Collegio Romano e proseguiranno nei giorni successivi fino ad esaurimento.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale n. 16142 del 1° maggio 1941-XIX è confermato in ogni altra sua parte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2276)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1941-XIX.
Determinazione di particolari regimi di lavoro nelle aziende industriali ausiliarie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125;

Visto l'art. 8 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, e l'articolo 24 del R. decreto 15 giugno, n. 1176, sulla disciplina di guerra;

Di concerto con il Sottosegretario delle Fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Articolo unico.

I provvedimenti statuenti, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, particolari regimi di lavoro per gli stabilimenti ausiliari saranno adottati dal Sottosegretario per le Fabbricazioni di guerra in conformità delle direttive e delle condizioni generali concordate col Ministro per le corporazioni.

E' riservata al Ministro per le corporazioni la determinazione del trattamento del personale in dipendenza dei suddetti provvedimenti.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2277)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 5 giugno 1941-XIX è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 407, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dello obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare.

(2303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Ruoli di anzianità del personale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e dell'art. 34 del regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare approvato con R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2285)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle calzature civili

Con decreto Ministeriale in data 9 gennaio 1941-XIX viene stabilito che le aziende esercenti la industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio, dovranno destinare le pelli bovine, equine ed ovine conciate, attualmente disponibili per gli usi civili ed in loro possesso o che saranno successivamente loro assegnate per gli stessi usi, esclusivamente alla produzione dei prescritti tipi di calzature.

Con lo stesso decreto vengono precisati tali tipi per calzature da uomo, donna e da bambino, comprendendo quelli già previsti dalla circolare P.698 del 18 marzo 1940-XVIII.

Per le calzature in parola vengono fissati i seguenti prezzi massimi di vendita:

Calzature tipo da uomo:

1° Tipo — Calzature con tomaia e suola di pelle: tomaia nera, di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato di frassame al cromo e di altro pellame a taglio semplice, modelli classici, lisci o ad una suola, fondo a cucitura mista:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . L. 55

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . » 70

2° Tipo — Calzature con tomaia e suola di pelle: tomaia di vitello al cromo di buona scelta, concia tipo nazionale, taglio semplice, modelli classici, lisci ad una suola, lavorazione a guardolo cucita:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . L. 74

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . » 92

3° Tipo — Calzature con tomaia di pelle e suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello o di capretto e suola di sughero, materie gommose ed altri succedanei del cuoio:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . L. 114

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . » 140

Calzature tipo da donna:

1° Tipo — Calzature con tomaia e suola di pelle: tomaia di capra, di cavallino, di montone, di frassame al cromo e di altro pellame a taglio semplice, modelli classici, lisci, lavorazione del fondo a cucitura unita o a dentro e fuori o saldata:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . L. 54

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . » 69

2° Tipo — Calzature con tomaia di pelle e suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello o di capretto e suola di succedanei del cuoio:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . L. 104

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a . . . . » 126

Calzature tipo da ragazzi:

1° Tipo — Calzature con tomaia e suola di pelle: tomaia di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame: suola di cuoio o di altro materiale, a taglio semplice, modelli classici lisci, fondo a cucitura mista o saldata:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a

misura 36-38	L. 50
» 33-35	» 46
» 30-32	» 43
» 27-29	» 40
» 24-26	» 38

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a

misura 36-38	L. 67
» 33-35	» 62
» 30-32	» 58
» 27-29	» 53
» 24-26	» 49

2° Tipo — Calzature con tomaia di pelle e con suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello al cromo di buona scelta o di capretto e suola di succedanei del cuoio:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a

misura 36-38	L. 72
» 33-35	» 67
» 30-32	» 61
« 27-29	» 56
» 24-26	» 52

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a

misura 36-38	L. 90
» 33-35	» 85
» 30-32	» 79
» 27-29	» 72
» 24-26	» 68

Calzature tipo da bambino:

1° Tipo — Calzature con tomaia di pelle e suola confezionata con succedanei del cuoio: tomaia di vitello o di capretto e suola di sughero o altri succedanei del cuoio:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a

misura 22-24	L. 33
» 19-21	» 26
» 16-18	» 20

b) al consumatore: prezzo di vendita non superiore per paio a

misura 22-24	L. 45
» 19-21	» 37
» 16-18	» 30

I suddetti prezzi s'intendono fissati per i tipi in nero.

Per quelli in colore è autorizzata la maggiorazione di 1 lira al paio.

Per le calzature civili diverse dai tipi sopra elencati e per le quali con l'art. 2° del decreto suddetto, al comma 4, eccezionalmente si consente l'impiego delle pelli di agnello e di capretto nella confezione della tomaia, i prezzi di vendita al consumatore non devono superare le L. 160 al paio.

I prezzi determinati per tutti i tipi di calzature di cui sopra, per quanto concerne le vendite da calzaturificio a commerciante, vanno maggiorati della prescritta imposta sulla entrata, mentre per le vendite al consumatore i prezzi stessi sono già comprensivi della imposta sull'entrata dovuta per i passaggi della merce sia dal calzaturificio al commerciante, sia da questi al consumatore, per cui i prezzi innanzi fissati per le vendite al consumatore, sono quelli che debbono essere impressi sul fondo delle calzature, a termini dell'art. 4 del decreto.

I Consigli provinciali delle Corporazioni sono invitati a provvedere, in conformità di quanto prescrive l'art. 8 del decreto, alla pubblicazione degli appositi listini dei prezzi di vendita delle calzature e a disporre la più rigorosa ed assidua vigilanza perchè i negozi di vendita si attengano scrupolosamente ai prezzi riportati nei listini che debbono essere visibilmente esposti nei negozi stessi.

(2308)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393 per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Iona Gabriele, già esercente in Genova, via Roma, 46.

Tali marchi recavano il n. 57.

(2286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del bacino Terrazzo, con sede in Legnago (Verona)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 6 giugno 1941-XIX, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933 XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del bacino Terrazzo, con sede in Legnago (Verona) secondo lo schema deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 26 gennaio 1941-XIX.

(2290)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.